

Il Trust: una soluzione per il “Dopo di Noi”

1. Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee
2. La tassazione del trasferimento del fondo ai beneficiari
3. Il disegno legge: opportunità e fiscalità

Professionisti Accreditati
ASSOCIAZIONE IL TRUST IN ITALIA
di Massimo Piscetta

PROGETTO *NON* PROFIT
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO


MBMP
TRUST&FAMILY OFFICE

Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

- ❑ l'imposizione indiretta relativa al trasferimento di posizioni soggettive al trustee o alla costituzione del vincolo richiede l'esistenza di un atto da sottoporre obbligatoriamente a registrazione
- ❑ principio dell'alternatività fra imposta di registro e di successione e donazione

Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

- ❑ il trasferimento al trustee di un trust liberale è un atto a titolo gratuito, ma non evidenzia capacità contributiva in capo al trustee né alcun intento liberale
- ❑ il disponente di un trust liberale intende arricchire i beneficiari del fondo
- ❑ la criticità fondamentale è riferibile al momento impositivo

Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

- posizione dell'Agenzia delle entrate è quella secondo la quale l'imposizione debba essere valutata nel momento di imposizione del vincolo a favore del beneficiario essendo espressione dell'unico disegno rivolto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale (Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007)

Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

- le argomentazioni in merito all'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazione rimangono le stesse anche nel caso di *trust auto dichiarato* in quanto l'imposta colpisce **non** il trasferimento al trustee, ma l'arricchimento dei beneficiari del fondo

Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

- ❑ Il momento nel quale il beneficiario è investito del diritto a ricevere il fondo in trust o parte di esso (e quindi quello in cui si concretizza l'arricchimento) può essere:
 - il momento di istituzione del trust
 - un momento successivo

Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

Casistiche di arricchimento successive

- ▶ i beneficiari sono **solo alcuni** appartenenti ad una categoria aperta e determinati solo quando questa si chiude
- ▶ i beneficiari **vengono scelti** (da un soggetto specificato: trustee, guardiano, disponente) da una categoria o da un elenco
- ▶ il trustee esercita il potere di anticipazione
- ▶ l'atto istitutivo indica quali beneficiari gli appartenenti ad una categoria in misura uguale fra loro, ma la categoria è aperta

Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

Il recente orientamento della Corte di Cassazione ...

- ordinanza n. 3735 del 24 febbraio 2015
- ordinanza n. 3737 del 24 febbraio 2015
- ordinanza n. 3886 del 25 febbraio 2015

Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

... e quello ancora più recente ...

- sentenza n. 25478 del 18 dicembre 2015
- sentenza n. 25479 del 18 dicembre 2015
- sentenza n. 25480 del 18 dicembre 2015

- sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016

Le imposte indirette sui trasferimenti al trustee

... e la successiva giurisprudenza di merito

- Comm. Trib. Provinciale Latina 14/05/15
- Comm. Trib. Provinciale Treviso 26/5/15
- Comm. Trib. Provinciale Milano 20/7/15

- Comm. Trib. Provinciale Lodi 18/6/15
- Comm. Trib. Regionale Napoli 28/5/15

L'imposta di registro sui trasferimenti al trustee

Applicabilità dell'imposta di registro

- in tutti i casi in cui non sia ipotizzabile una liberalità
 - imposta fissa: trust con finalità di garanzia

La tassazione del trasferimento del fondo ai beneficiari

- ❑ secondo l'Agenzia delle entrate si ha *irrilevanza della devoluzione dei beni vincolati in trust ai beneficiari* (circolare n. 48/E 2007)
- ❑ tale posizione discende dal considerare momento imponibile per le imposte di successione e donazione il momento di arricchimento (facendolo coincidere, fra l'altro, con quello di dotazione e segregazione)

La tassazione del trasferimento del fondo ai beneficiari

- se l'arricchimento avvenisse al termine della durata del trust, tuttavia, sarebbe quello il momento generatore di imponibilità relativo all'arricchimento stesso

La tassazione del trasferimento del fondo ai beneficiari

- nei casi in cui non si concretizzano liberalità all'atto della dotazione, ovviamente non si realizzeranno arricchimenti né in tale momento né successivamente

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

Il ruolo degli enti pubblici

- ❑ catalizzatore di informazioni e volano di formazione,
- ❑ unità specializzata per l'assunzione di uno o più ruoli di un trust?
- ❑ per i *Comuni* ruolo attivo, nel contesto del disegno legge, in ambito fiscale per la concessione di agevolazioni in materia di IMU

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

Il ruolo degli enti non profit

- ❑ assunzione del ruolo di *trustee* o di *guardiano*,
- ❑ qualificazione come «*beneficiario del residuo*»

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

Il Parere del Ministero del Lavoro del 2 ottobre 2012

- ❑ ammette la possibilità che una **Onlus** assuma l'ufficio di **Trustee** nel caso in cui i trust abbiano scopi compatibili e strumentali alle finalità di solidarietà sociale che l'ente si prefigge nel proprio settore istituzionale,
- ❑ è ritenuto che l'attività di **trustee** in questo caso costituisca una tipologia di “*attività accessoria*” di cui all'art. 10 comma 5 del D.l.gs. n. 460/97

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

Il trust Onlus: l'atto di indirizzo:

- ammette la configurabilità di un trust avente la qualifica di Onlus, comprendendo i trust fra “*gli altri enti di carattere privato*” di cui all’art. 10 comma 1 del D.lgs. n. 460/97,
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
- nel proprio atto istitutivo contenga la “*clausola di irrevocabilità*”,
- nel proprio atto istitutivo siano presenti le clausole richieste dall’art. 10 comma 1 del D.lgs. n. 460/97 ad eccezione della lettera h) (democraticità della struttura) perché non rilevante e applicabile alla circostanza.

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

La Circolare n. 38/E del 1° agosto 2011

- esclude la possibilità di un Trust Onlus “*trasparente*”,
- ammette la possibilità di un Trust Onlus “*opaco*”,
- è in linea con l’atto di indirizzo con riferimento alle necessità formali dell’atto istitutivo,
- subordina l’ottenimento e il mantenimento della qualifica di Onlus alla compatibilità delle clausole dell’atto istitutivo con la legge regolatrice del trust.

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

Art. 1 co. 3 (testo approvato dalla Camera)

La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privata, la stipula di polizze assicurazione e la costituzione di trust, **di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.**

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

Le agevolazioni fiscali (1)

- esenzione da imposte di successione e donazione
- applicazione in misura fissa di imposte di registro ed ipotecarie – catastali per i trasferimenti immobiliari a favore del trust
- esenzione imposta di bollo
- possibilità per i comuni di disporre agevolazioni in materia IMU

Il disegno legge: opportunità e fiscalità

Le agevolazioni fiscali (2)

- ❑ applicazione della normativa «*più dai meno versi*» con potenziamento
 - ❑ deduzione nei limiti del 20% del reddito complessivo con max € 100 mila